

## **VERBALE DI RIUNIONE 3 maggio 2002**

### **Modifiche al Regolamento del Fondo Previdenziale Esattoriale**

Premesso che:

- in data 8.10.2001 le parti hanno definito d'intesa il nuovo testo del Regolamento del Fondo oneri integrativi/previdenziali per il personale esattoriale già dipendente Cariplo;
- sono state formulate talune osservazioni dall'Organo di Vigilanza competente in ordine al testo sottoposto ad approvazione;

le parti nel recepire tali osservazioni convengono

di modificare gli artt. 1, 7, 21, 26 del Regolamento del Fondo secondo il testo allegato.

Milano, 3 maggio 2002

### **ARTICOLI DEL REGOLAMENTO MODIFICATI**

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento e per brevità di dizione:

- il Fondo oneri integrativi previdenziali per il personale esattoriale già dipendente della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, iscritto all'albo dei fondi pensione III Sezione Speciale con il n. 9156, è il fondo pensione interno "preesistente" e viene denominato "Fondo";
- IntesaBci s.p.a. viene denominata "Banca";
- l'Istituto nazionale di previdenza sociale viene denominato "INPS";
- il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni viene denominato "Decreto".

Il rinvio ad articoli non altrimenti specificati si intende effettuato a quelli del presente Regolamento.

## Articolo 7

### Compiti

L'organismo di sorveglianza, a tutela del risparmio previdenziale, provvede a vigilare e a controllare che la gestione del Fondo sia conforme alle disposizioni del presente Regolamento nonché alle norme di legge tempo per tempo vigenti, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2403 del codice civile. In particolare:

- a. verifica l'avvenuta divisione contabile fra sezione a contribuzione definita e sezione a prestazione definita;
- b. verifica l'effettivo accredito sui conti individuali delle somme versate dal datore di lavoro e dall'iscritto;
- c. accerta l'esistenza dei valori e dei titoli del Fondo e l'eventuale sbilancio rispetto alla consistenza del Fondo nel passivo;
- d. formula pareri non vincolanti indirizzati al Consiglio di amministrazione della Banca in ordine alle modalità di investimento delle disponibilità del Fondo;
- e. verifica i rendimenti tempo per tempo accreditati sulle disponibilità del Fondo;
- f. segnala all'autorità di vigilanza competente, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del Decreto, eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo;
- g. predispose una relazione sull'andamento della gestione del Fondo, da inviare, unitamente alla comunicazione di cui al successivo articolo 20, agli iscritti alla sezione II;
- h. comunica all'autorità di vigilanza competente le eventuali irregolarità;

**Resta inteso che con riferimento alle previsioni di cui alle lettere f) ed h) del presente articolo analoga responsabilità rimane comunque a carico del Consiglio di Amministrazione della Banca.**

Ai sensi dell'articolo 2403, comma 3 del codice civile, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, i membri dell'organismo di sorveglianza possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

L'organismo di sorveglianza svolge funzioni consultive in merito alla scelta della compagnia di assicurazioni, cui viene affidata l'erogazione delle rendite pensionistiche. Il Consiglio di amministrazione della Banca è tenuto pertanto ad acquisire preventivamente il parere, non vincolante, dell'organismo relativamente ai criteri di selezione da adottare e alla valutazione delle offerte ricevute dalle compagnie.

## Articolo 21

### Prestazioni

I destinatari delle prestazioni della alla sezione I continuano a beneficiare del trattamento pensionistico integrativo disciplinato dall'accordo aziendale in data 26 marzo 1975 e dalle sue successive modifiche e integrazioni.

Gli iscritti alla sezione II, al raggiungimento dei requisiti di cui all'articolo 22, possono beneficiare di una prestazione pensionistica complementare scelta tra le seguenti forme:

- a. rendita periodica, eventualmente anche reversibile;
- b. rendita periodica / capitale;
- c. capitale.

Alle prestazioni in forma di rendita periodica, di cui al comma 2, lettere a) e b), il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede tramite convenzione con imprese assicuratrici. L'entità della rendita è determinata, in base a criteri di corrispettività e in conformità al principio della capitalizzazione, dalla conversione del montante maturato sulla posizione individuale all'atto del pensionamento.

## Articolo 26

### Modifiche regolamentari e variazioni delle Fonti istitutive

Le modifiche al presente Regolamento sono concordate dalle parti firmatarie delle Fonti istitutive e sono soggette all'approvazione della Banca d'Italia.

Nel caso di variazioni o innovazioni delle Fonti istitutive di cui all'articolo 2, il legale rappresentante della Banca è tenuto a trasmetterne copia all'autorità di vigilanza competente, includendo una nota informativa circa i contenuti della variazione o innovazione